



**Unione**  
**CONFCOMMERCIO**

IMPRESE PER L'ITALIA

MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

# I contratti di solidarietà e le iniziative di sostegno per i lavoratori e le imprese



**N. 5/2014**



**Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro**

**Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale**

Corso Venezia, 47 • 20121 Milano • Tel. 02.7750.314 • Fax 02.7750.488

[sindacale@unione.milano.it](mailto:sindacale@unione.milano.it) • [www.unionemilano.it](http://www.unionemilano.it)



# I contratti di solidarietà e le iniziative di sostegno per i lavoratori e le imprese

La Guida  
è scaricabile dalla sezione  
Contratti e Lavoro → Guide e Supporti  
del sito internet

[www.unione.milano.it](http://www.unione.milano.it)

## **Direzione Sindacale - Welfare - Sicurezza sul lavoro**

- Direttore: Pierantonio Poy

## **Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale**

- Responsabile: Paolo Pagaria

## **Collaborano alla redazione delle Guide:**

- Maria Cristina Allocca
- Michele Ceppinati
- Maurizio Forbice
- Katia Goldoni
- Federica Menga
- Piero Perdomi
- Alessandra Setti

## INDICE GENERALE

<b>1. Definizione</b>	<b>pag. 2</b>
<b>2. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ PER LE AZIENDE ALLE QUALI SI APPLICA LA CIGS (TIPO A)</b>	<b>pag. 3</b>
2.1 Destinatari	pag. 3
2.2 Procedura	pag. 3
2.3 Articolazione dell'orario di lavoro	pag. 5
2.4 Presentazione della domanda	pag. 5
2.5 Durata	pag. 6
2.6 Integrazione salariale	pag. 6
2.7 Benefici contributivi per le imprese	pag. 6
<b>3. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ PER LE AZIENDE ALLE QUALI NON SI APPLICA LA CIGS (TIPO B)</b>	<b>pag. 7</b>
3.1 Destinatari	pag. 7
3.2 Procedura	pag. 7
3.3 Articolazione dell'orario di lavoro	pag. 9
3.4 Presentazione della domanda	pag. 9
3.5 Durata	pag. 9
3.6 Integrazione salariale	pag. 10
<b>4. BENEFICI ECONOMICI PREVISTI DALLA PROVINCIA DI MILANO</b>	<b>pag. 11</b>
4.1 Destinatari	pag. 11
4.2 Contributo	pag. 11
4.3 Requisiti	pag. 12
4.4 Comitato di pilotaggio	pag. 12
4.5 Termine e modalità di presentazione della domanda	pag. 13
<b>5. BENEFICI ECONOMICI PREVISTI DA REGIONE LOMBARDIA</b>	<b>pag. 14</b>
5. Destinatari	pag. 14
5.1 Contributo	pag. 14
5.2 Termini e procedure per la presentazione delle domande	pag. 15
5.3 Istruttoria delle domande	pag. 16
5.4 Domanda di liquidazione del contributo a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori	pag. 16
5.6 Domanda di liquidazione del contributo a titolo di incentivo alle imprese	pag. 17
5.7 Monitoraggio	pag. 17
<b>DOCUMENTAZIONE</b>	
Disposizioni normative	
Benefici economici previsti dalla Provincia di Milano	
Benefici economici previsti da Regione Lombardia	



## 1. DEFINIZIONE

---

Il **contratto di solidarietà** è un ammortizzatore sociale, che a seguito della sottoscrizione di un accordo tra l'azienda e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, permette di ridurre l'orario di lavoro a fronte del mantenimento dell'occupazione.

La riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori avviene al fine di:

- mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (**contratti di solidarietà difensivi - art. 1, Legge 863/84 – art. 5, Legge 236/93**);

oppure

- favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell'orario di lavoro (**contratti di solidarietà espansivi - art. 2, Legge 863/84 -**).

In questa Guida esamineremo solamente i contratti di solidarietà difensivi, in quanto la particolare tipologia dei contratti espansivi ha avuto scarsissimo utilizzo.

Relativamente, quindi, ai contratti difensivi, la legge prevede **due tipologie** di contratti di solidarietà:

TIPO  
A

Contratti di solidarietà per le aziende **rientranti** nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Straordinaria (**art. 1, Legge n. 863/84**)

TIPO  
B

Contratti di solidarietà per le aziende **non rientranti** nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Straordinaria e per le aziende artigiane (**art. 5, comma 5, Legge n. 236/93**)

## 2. CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER LE AZIENDE ALLE QUALI SI APPLICA LA CIGS (TIPO A – Legge 863/84)

TIPO  
A

Il contratto di solidarietà di **TIPO A** può essere sottoscritto da:

- ✓ Aziende industriali che abbiano impiegato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente;
- ✓ Aziende **commerciali con più di 50 dipendenti**;
- ✓ Agenzie di **viaggi e turismo con più di 50 dipendenti**;
- ✓ Agenzie di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- ✓ Aziende **appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione con più di 15 dipendenti con riduzione attività connessa alla contrazione dell'attività del committente**;
- ✓ Imprese **appaltatrici di servizi di pulizia con più di 15 dipendenti con riduzione attività connessa alla contrazione dell'attività del committente** a seguito di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione industriale;
- ✓ Imprese artigiane con più di 15 dipendenti se la committente che esercita influsso gestionale prevalente, sospende o riduce l'attività;

### 2.1 Destinatari

Tutti i lavoratori che hanno **almeno 90 giornate di anzianità aziendale** ad esclusione di:

- Dirigenti;
- Apprendisti;
- Lavoratori a domicilio;
- Lavoratori edili.

I lavoratori con contratto di lavoro a **tempo parziale** possono essere coinvolti nel contratto di solidarietà solo se il part-time è strutturale.

I lavoratori con **contratto a tempo determinato** possono essere coinvolti nel contratto di solidarietà solo se non è un contratto stagionale.

### 2.2. Procedura

Non è prevista una particolare procedura di consultazione sindacale (art.1, comma 1, Legge n. 863/1984).

E' però necessario sottoscrivere un **accordo sindacale** con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che preveda una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.33/1994, ha fornito gli elementi che devono essere indicati nel contratto di solidarietà tra i principali:

- a. data di stipula del contratto;
- b. contratto collettivo applicato;
- c. orario di lavoro e sua articolazione;
- d. data dell'apertura della procedura di mobilità (ex art. 4 e 24 Legge n.223/91, se l'accordo è intervenuto nel corso della stessa) e numero degli esuberi dichiarati;
- e. quantificazione del personale in esubero risultante al momento della stipula dell'accordo;
- f. motivazioni e cause che hanno determinato l'esubero di personale;
- g. data di decorrenza del contratto di solidarietà;
- h. durata del contratto di solidarietà;
- i. forma di riduzione dell'orario di lavoro (giornaliero, settimanale o mensile, anche nella forma verticale);
- j. articolazione puntuale della riduzione;
- k. parametrizzazione sull'orario medio settimanale;
- l. indicazione complessiva della percentuale di riduzione dell'orario;
- m. possibili deroghe all'orario concordato (art.5, comma 10, Legge 236/93);
- n. misure ipotizzate dalle parti stipulanti finalizzate ad agevolare il mantenimento della base occupazionale.

Nel caso in cui il contratto di solidarietà dovesse interessare più unità produttive, l'indicazione degli elementi sopra riportati deve essere ripetuta per ciascuna di esse.

Al contratto di solidarietà deve essere allegato l'elenco con i nominativi dei lavoratori in solidarietà, con la specifica della qualifica e la data di assunzione.

L'eventuale variazione dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà, fermo restando il numero complessivo degli stessi, dovrà essere prevista nell'accordo o, se successiva alla stipula dello stesso, dovrà formare oggetto di specifico accordo integrativo tra le parti da trasmettere al Ministero del Lavoro e all'INPS.

In ogni caso dovranno comparire nell'accordo i nominativi dei lavoratori per i quali è applicata la riduzione di orario.

I contratti di solidarietà dovranno essere depositati all'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il CNEL.

**A chi  
rivolgersi**

• **Direzione Sindacale - Welfare - Sicurezza sul lavoro**  
• tel. 027750314 sindacale@unione.milano.it



## 2.3. Articolazione dell'orario di lavoro

---

Il contratto di solidarietà deve contenere l'indicazione puntuale della riduzione dell'orario di lavoro.

La riduzione dell'orario può essere stabilita su base **giornaliera, settimanale o mensile**.

Nel caso di temporanee esigenze di maggior lavoro, tali da favorire una prestazione ulteriore rispetto a quella concordata, non eccedente l'orario ordinario, resta ferma la possibilità, per le parti, di derogare alla riduzione prestabilita attraverso la previsione di una specifica clausola recante le modalità con cui attuare la minore riduzione di orario, come previsto dall'art. 4, comma 4, D.M. n. 46448/2009.

Qualora si verificasse tale ipotesi, il datore è obbligato a comunicare l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro.

Nel caso in cui le esigenze produttive aziendali comportassero una maggiore riduzione di orario, è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà, con la conseguente presentazione di una nuova istanza.

Il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione dell'orario concordata tra le parti **non superi il 60%** dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto, anche considerata come percentuale media di riduzione (DM 46448/2009, Circolare Ministero del Lavoro n. 3558/2010, Interpello Ministero del Lavoro n. 27/2012).

Il parametro di riferimento è sempre l'orario di lavoro **su base settimanale**.

Prestazioni di lavoro straordinario, in generale, non sono ammesse per i lavoratori coinvolti nel programma di solidarietà salvo l'impresa dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva (D.M. n. 46448/2009).

## 2.4. Presentazione della domanda

---

L'azienda deve presentare la **domanda on-line** al Ministero del Lavoro compilando il mod. CIGS/SOLID1, inviandone una copia alla sede Inps competente (Ministero del lavoro circolare n.38/2004) e alla Direzione Territoriale del Lavoro - DTL in caso di pagamento diretto dell'INPS.

Alla domanda devono essere allegati l'accordo sindacale e l'elenco nominativo del personale interessato.

La domanda deve essere presentata **entro 25 giorni** dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione d'orario e successivamente il Ministero del lavoro procede a rilasciare l'autorizzazione con proprio decreto.

## 2.5. Durata

---

Il contratti di solidarietà non può avere una durata superiore a **24 mesi** (art.1, comma 2, Legge 863/1984).

E' ammessa, tuttavia, **una proroga** successivamente alla scadenza dei 24 mesi, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi (art.7 D.L. n. 536/1987), incrementabili fino a 36 mesi per i territori del Mezzogiorno.

In ogni caso nell'arco di un **quinquennio** (periodo fisso 11.8.2010/10.8.2015) i periodi di integrazione usufruiti a seguito di un contratto di solidarietà sono computati ai fini della determinazione della **durata complessiva, non superiore a 36 mesi**, dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, insieme alla CIGS e alla CIGO richiesta per situazioni temporanee di mercato.

## 2.6 Integrazione salariale

---

L'integrazione salariale per i lavoratori interessati al contratto di solidarietà è pari al **60% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario**.

L'integrazione salariale del 60% pagata dall'INPS è stata elevata, per l'anno 2014, di un **ulteriore 10%** dall'articolo 1, comma 186, della Legge n.147/2013 – c.d. Legge di Stabilità 2014.

**Non si applica la disciplina del massimale mensile** previsto per altre forme di integrazione al reddito.

In passato il datore di lavoro era tenuto ad anticipare al lavoratore l'integrazione salariale e successivamente portare a conguaglio, adesso può essere autorizzato il pagamento diretto da parte dell'Inps (art.5, D.M. 10 luglio 2009).

## 2.7 Benefici contributivi per le imprese

---

I datori di lavoro che stipulano un contratto di solidarietà hanno diritto, nei limiti delle disponibilità del Fondo per l'Occupazione e per un periodo non superiore a 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale assistenziale dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro.

L'agevolazione è pari al **35%** se la riduzione di orario è superiore al 20% dell'orario contrattuale.



### 3. CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER LE AZIENDE ALLE QUALI NON SI APPLICA LA CIGS (TIPO B – Legge 236/93)

#### TIPO B

Il contratto di solidarietà di **TIPO B** può essere sottoscritto dalle aziende che **non rientrano nel campo di applicazione della CIGS** al fine di:

- evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità ai sensi dell'art.24, Legge 223/1991 per le aziende **con più di 15 dipendenti**;
- evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo per le imprese con **meno di 15 dipendenti**.

Può, inoltre, essere sottoscritto dalle imprese:

- **alberghiere**, aziende termali pubbliche e private;
- **artigiane** non rientranti nel campo di applicazione della CIGS anche con meno di 15 dipendenti, a condizione che l'Ente Bilaterale di riferimento intervenga erogando al lavoratore durante la solidarietà una quota della retribuzione persa.

#### 3.1 Destinatari

Tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato, costituito in data antecedente (**almeno 90 giornate di anzianità aziendale**) sia all'apertura della procedura di mobilità sia al licenziamento plurimo per motivi oggettivi.

E' possibile effettuare la riduzione oraria di lavoro anche nei confronti dei lavoratori assunti con **contratto a termine** e con **contratto di apprendistato**, purché la riduzione di orario concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi.

I lavoratori con contratto di lavoro a **tempo parziale** possono essere coinvolti nel contratto di solidarietà solo se il part-time è strutturale.

Sono **esclusi i dirigenti**.

#### 3.2 Procedura

E' necessario sottoscrivere un **accordo sindacale**, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, raggiunto per le imprese **con più di 15**

**dipendenti**, o di **servizi** nel settore terziario, **a seguito dell'attivazione di una procedura di mobilità**, ai sensi dell'art. 24 Legge 223/91, e per quelle con **meno di 15 dipendenti** a seguito della comunicazione alle OO.SS. della necessità di evitare il ricorso a licenziamenti plurimi individuali.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.20/2004, ha fornito gli elementi che devono essere indicati nel contratto di solidarietà tra i principali:

- a. data di stipula del contratto;
- b. data dell'apertura della procedura di mobilità, se l'accordo è intervenuto nel corso della stessa e numero degli esuberanti dichiarati;
- c. l'esatta individuazione delle parti stipulanti;
- d. contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti;
- e. orario di lavoro e sua articolazione;
- f. quantificazione del personale in esubero risultante al momento della stipula dell'accordo;
- g. motivazioni e cause che hanno determinato l'esubero di personale;
- h. il numero dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro;
- i. data di decorrenza del contratto di solidarietà;
- j. durata del contratto di solidarietà;
- k. forma di riduzione dell'orario di lavoro (giornaliero, settimanale o mensile, anche verticale);
- l. articolazione puntuale della riduzione;
- m. indicazione complessiva della percentuale di riduzione dell'orario;
- n. possibili deroghe all'orario concordato (art.5, comma 10, Legge 236/93);
- o. l'eventuale devoluzione ai lavoratori della quota spettante all'impresa.

Nel caso in cui il contratto di solidarietà dovesse interessare più unità produttive, l'indicazione degli elementi sopra riportati deve essere ripetuta per ciascuna di esse.

Il contratto di solidarietà può prevedere la variazione dell'individuazione dei singoli lavoratori ai quali si applica la riduzione concordata dell'orario di lavoro, fermo restando il tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi.

Qualora la necessità di tale variazione si manifesti successivamente alla stipula del contratto di solidarietà, è necessario un successivo accordo sindacale integrativo, che deve contenere i nominativi dei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione dell'orario di lavoro, fermo restando il tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi, già fissato nel contratto di solidarietà.

L'accordo sindacale integrativo, di cui sopra, deve essere trasmesso al Ministero del lavoro-Direzione generale ammortizzatori sociali e alla D.T.L. competente per territorio.

I contratti di solidarietà dovranno essere depositati all'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il CNEL.

**A chi  
rivolgersi**

• **Direzione Sindacale - Welfare - Sicurezza sul lavoro**  
• tel. 027750314 sindacale@unione.milano.it



### 3.3 Articolazione dell'orario di lavoro

---

Il contratto di solidarietà deve contenere l'indicazione puntuale della riduzione dell'orario di lavoro. Il Ministero del Lavoro ha fornito delle indicazioni operative (Nota del 15 giugno 2009, n. 25) in base alle quali il contratto di solidarietà può essere considerato congruo quando la riduzione dell'orario **non supera il 50%** dell'orario a tempo pieno.

La riduzione dell'orario può essere stabilita su base **giornaliera, settimanale o mensile**.

### 3.4 Presentazione della domanda

---

La domanda di concessione del contributo di solidarietà deve essere presentata dall'impresa alla competente **Direzione Territoriale del Lavoro – DTL** allegando:

- accordo sindacale;
- scheda informativa contenente i dati strutturali dell'impresa;
- dettaglio orario ordinario e ridotto;
- l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà, sottoscritto dal responsabile dell'azienda.

Al contratto di solidarietà deve essere allegato, costituendone parte integrante, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dall'applicazione del regime di solidarietà, specificando, per ciascuno, qualifica, data di assunzione, sede di lavoro e riduzione di orario applicata.

La DTL competente deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge della domanda e trasmetterla poi alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali presso il **Ministero del Lavoro**, che emanerà un **decreto direttoriale**.

Tale decreto viene poi trasmesso alla DTL e all'Inps territorialmente competente.

Il **Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro - DTL** effettua verifiche trimestrali di accertamento dell'effettiva riduzione dell'orario di lavoro.

### 3.5 Durata

---

Il contratti di solidarietà non può avere una durata superiore a **24 mesi** (art.5, comma 5, Legge 236/93).

In analogia, ai contratti di solidarietà di tipo A si applica il limite della durata complessiva, non superiore a **36 mesi**, nell'arco di un **quinquennio** - periodo fisso 11.8.2010/10.8.2015 – purché nel caso in cui si sia verificato un primo utilizzo continuativo pari a 24 mesi, vi sia soluzione di continuità con l'eventuale utilizzo di ulteriori 12 mesi (Circolare Ministero del lavoro n.20/2004).

### 3.6 Integrazione salariale

---

L'INPS corrisponde un contributo pari alla metà del monte retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

L'importo è erogato in rate trimestrali ed è ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati:

- lavoratore compete un contributo pari al **25%** del monte retributivo perso;
- datore di lavoro spetta un contributo pari al **25%** del monte retributivo non corrisposto a seguito della riduzione oraria.

**Non si applica la disciplina del massimale mensile** previsto per altre forme di integrazione al reddito.



## 4. BENEFICI ECONOMICI PREVISTI DALLA PROVINCIA DI MILANO

Al fine di incoraggiare azioni in grado di sostenere l'occupazione, nonché l'attività aziendale, la **Provincia di Milano**, Unione Confcommercio Milano con altre Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto il **28 febbraio 2014** un **Protocollo d'Intesa per il sostegno dei contratti di solidarietà**.

Con tale Protocollo le Parti intendono incentivare, in via sperimentale, attraverso l'**erogazione di un contributo economico al lavoratore**, l'utilizzo dei contratti di solidarietà al fine di creare le condizioni per lo sviluppo e la continuità dell'attività di tutti i datori di lavoro presenti sul territorio provinciale con **riferimento prioritario alle micro e piccole imprese**, contrastando così la perdita dei posti di lavoro.

La Provincia di Milano ha stanziato per l'iniziativa **euro 100.000 (centomila euro)** e con successivi atti, se esaurite le risorse, potrà rifinanziare l'intervento con ulteriori stanziamenti.

I contributo previsto **non** si configura come "Aiuto di Stato" in regime di "de Minimis" ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE n. 379 del 28/12/2006, in quanto il contributo è rivolto al lavoratore.

### 4.1 Destinatari

Beneficiano del contributo:

- i lavoratori con **contratto a tempo indeterminato**;
- i lavoratori con **contratto a tempo determinato**;
- i lavoratori con **contratto di apprendistato**.
- il lavoratore con contratto di lavoro a **tempo parziale** riceverà un contributo **riproporzionato**.

Sono **esclusi i dirigenti**.

### 4.2 Contributo

Il contributo massimo erogabile per contratto di solidarietà e per singolo lavoratore è pari a **100 € mensili per un massimo di 12 mesi**.

In particolare il contributo è pari a:

- ✓ **€ 100 mensili** per singolo lavoratore se nel contratto di solidarietà è stabilita una riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 30% rispetto all'orario normale di lavoro;
- ✓ **€ 80 mensili** per singolo lavoratore se nel contratto di solidarietà è stabilita una riduzione dell'orario di lavoro non inferiore al 10% e sino al 29,9% rispetto all'orario normale di lavoro;



Il contributo sarà assegnato, sulla base dell'ordine di arrivo delle domande ed in base alle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal "Comitato di Pilotaggio" in ogni caso, verrà data **priorità alle micro e piccole imprese anche artigiane**, così come stabilito nel Protocollo di intesa.

Il contributo verrà erogato dalla Provincia al datore di lavoro, che, a sua volta, **dovrà riversarlo al lavoratore** interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro.

In caso di lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale il contributo sarà riproporzionato nonché, in caso di contratto a tempo determinato, il contributo sarà pari alla durata dello stesso nel limite massimo di 12 mesi.

### 4.3 Requisiti

---

I **datori di lavoro** dovranno:

- avere sede operativa in **Provincia di Milano**;
- aver stipulato l'accordo sindacale per l'applicazione del contratto di solidarietà, il quale dovrà avere i contenuti previsti dalla normativa vigente;
- aver sottoscritto/rinnovato il contratto di solidarietà a **decorrenza dal 1/4/2014**;
- essere in regola con il **versamento dei contributi** previdenziali/assicurativi dei dipendenti;
- non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- rispettare le **norme sulla sicurezza** dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- rispettare **integralmente i CCNL** applicati e i contratti collettivi aziendali e/o territoriali;
- essere in regola, laddove previsti dalla normativa, con gli obblighi di **assunzione di soggetti con disabilità ai sensi della L. 68/1999**;
- non trovarsi in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti normative antimafia;
- non essere sottoposto a misure giudiziarie o amministrative che limitano la possibilità giuridica di contrattare con la Pubblica amministrazione.

### 4.4 Comitato di pilotaggio

---

E' costituito un **Comitato di pilotaggio** composto dalle Parti firmatarie del Protocollo d'Intesa, per lo svolgimento dell'attività istruttoria sulle domande pervenute, dell'ammissione, nonché del relativo monitoraggio.

Il Comitato si riunisce al bisogno e non oltre due mesi, valuta le domande pervenute, redige formale graduatoria e attribuisce le risorse disponibili in maniera coerente con quanto stabilito nel Protocollo.

Il Comitato potrà richiedere integrazioni che dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato, in difetto la domanda verrà respinta.

Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate dal **1° aprile 2014** e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie previste e, comunque **non oltre il 31/12/2014**.

Le domande devono essere trasmesse alla Provincia di Milano al seguente indirizzo [protocollo@pec.provincia.milano.it](mailto:protocollo@pec.provincia.milano.it).

In seguito all'accoglimento della domanda il datore di lavoro deve presentare formale richiesta di liquidazione del contributo all'indirizzo [protocollo@pec.provincia.milano.it](mailto:protocollo@pec.provincia.milano.it).

Nella domanda di liquidazione deve essere **inserita una dichiarazione del datore del lavoro nella quale si impegna a trasferire le somme percepite a titolo di contributo dalla Provincia di Milano ai lavoratori interessati** dall'applicazione del contratto di solidarietà, con le retribuzioni di competenza.

In difetto la Provincia adotterà le azioni per il recupero delle somme non trasferite al lavoratore.

Ogni datore di lavoro può beneficiare del contributo con riferimento ad un solo contratto di solidarietà.

**A chi  
rivolgersi**

- Direzione Sindacale - Welfare - Sicurezza sul lavoro
- tel. 02798712 [segreteria.sindacale@unione.milano.it](mailto:segreteria.sindacale@unione.milano.it)



## 5. BENEFICI ECONOMICI PREVISTI DA REGIONE LOMBARDIA

Regione Lombardia ha emanato la **Legge Regionale 24 dicembre 2013, n.21**, che promuove la sottoscrizione dei contratti di solidarietà attraverso un sostegno al reddito dei lavoratori ed un incentivo alle imprese al fine di salvaguardare il capitale umano e la competitività dell'impresa evitando l'interruzione o la sospensione dei rapporti di lavoro.

Le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi che ammontano complessivamente a **euro 2.000.000,00** e sono rifinanziabili sono così attribuite:

- 40% per i contratti di solidarietà sottoscritti da aziende rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), ai sensi del D.L. n.726/1984, convertito dalla legge 863/1984 (**TIPO A**);
- 60% per i contratti di solidarietà sottoscritti da aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e per le aziende artigiane, di cui all'articolo 5, comma 5, del D.L. n.148/1993 convertito dalla l. 236/1993 (**TIPO B**). Una quota pari al 20% è riservata al comparto artigiani.

In attuazione della L.R. n.21/13 è stato emanato il **D.d.u.o. n.4766/2014** di approvazione dell'Avviso pubblico.

### 5.1 Destinatari

Possono beneficiare dei contributi le imprese che hanno:

- sede legale o unità operative attive da almeno un anno **nella Regione Lombardia**;
- stipulato o rinnovato un contratto di solidarietà a decorrere dal **27 dicembre 2013**, data di entrata in vigore della legge regionale 21/2013, che preveda una riduzione d'orario di almeno il 40 per cento del normale orario di lavoro;
- ottenuto l'**autorizzazione** del contratto di solidarietà con decreto emesso dal Ministero del Lavoro.

### 5.2 Contributo

La quota di contributo concessa per ciascuna impresa richiedente non può eccedere **100.000,00 euro nell'arco di 12 mesi** e comprende una **quota di incentivo alle imprese** e una **quota per il sostegno al reddito dei lavoratori**, così suddivise:

- ✓ il 20% a titolo di incentivo per l'impresa;
- ✓ l' 80% a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori nelle seguenti misure:
  - fino al 10% massimo della retribuzione persa per i lavoratori di aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà di Tipo A;





- fino al 12,5% massimo della retribuzione persa per i lavoratori di aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà di Tipo B.

Il contributo è erogato all'impresa. La quota di contributo riservata al sostegno al reddito deve essere versata dall'impresa beneficiaria ai lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà, **entro 60 giorni** dall'erogazione regionale.

La quota di contributo per il sostegno al reddito **non ha natura di retribuzione** in analogia alle previsioni dell'art.5 co. 5 della L.236/93.

L'importo complessivo percepito dai lavoratori, compreso il cumulo con altri benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà, non può eccedere l'ammontare della retribuzione che sarebbe stata percepita in assenza di sospensione.

Con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo, le imprese possono:

- richiedere che la quota di contributo a titolo di incentivo all'impresa venga concessa a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici, fino al raggiungimento dei limiti massimi descritti sopra;
- rinunciare alla propria quota di contributo a titolo di incentivo.

### 5.3 Termini e modalità di presentazione della domanda

---

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata a Regione Lombardia **entro 6 mesi dalla data di autorizzazione del Contratto di solidarietà** con decreto emesso dal Ministero del Lavoro.

A ciascun decreto di autorizzazione ministeriale deve corrispondere una sola domanda.

La domanda di accesso al contributo può essere presentata **a partire dal 9 giugno 2014 alle ore 12.00**, fino ad esaurimento delle risorse, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica allegata all'avviso pubblico, scaricabile dal sito regionale [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it)

La domanda corredata di tutti gli allegati deve essere inviata via PEC all'indirizzo [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it), indicando nell'oggetto "Domanda di contributo CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ - \_\_\_\_\_ (indicare la ragione sociale dell'azienda)".

Contestualmente alla presentazione della domanda di contributo le imprese devono obbligatoriamente presentare la domanda di liquidazione del periodo compreso all'interno del contratto di solidarietà, per il quale siano già disponibili i dati a consuntivo.

La domanda di accesso al contributo è costituita dai seguenti documenti:

- Domanda di contributo firmata digitalmente (allegato 1);
- Elenco nominativo dei lavoratori e delle lavoratrici indicante la quota di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà e la quota di reddito perso (allegato 2);



- Copia del contratto di solidarietà sottoscritto dalle Parti;
- Domanda di autorizzazione presentata al Ministero del Lavoro relativa ai dipendenti interessati;
- Decreto emesso dal Ministero del Lavoro recante l'autorizzazione del contratto di solidarietà;
- Dichiarazione relativa ai regimi di aiuto de minimis (allegato 3);
- Domanda di liquidazione del contributo (allegato 4);
- Autorizzazione sottoscrizione domanda di contributo (allegato 5).

## 5.4 Istruttoria delle domande

---

Le domande saranno istruite in base all'ordine di **arrivo cronologico** determinato dal protocollo di Regione Lombardia e **sino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

**Entro 60 giorni** dal ricevimento Regione Lombardia darà comunicazione dell'accoglimento o del rigetto della domanda a mezzo PEC all'indirizzo indicato sulla domanda.

In caso di accoglimento della domanda, alla suddetta comunicazione sarà allegato il decreto regionale che ha disposto l'esito della domanda con il dettaglio del contributo regionale a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori, del contributo regionale a titolo di incentivo per l'impresa, e l'importo che verrà liquidato.

## 5.5 Domanda di liquidazione del contributo a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori

---

La richiesta di liquidazione del contributo a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori a Regione Lombardia in **2 tranche**: una intermedia al periodo compreso all'interno del contratto di solidarietà e una finale.

La domanda di **liquidazione intermedia** deve essere presentata contestualmente alla domanda di contributo, solo per le ore di contratto di solidarietà già consumate.

La domanda di **liquidazione finale** deve essere presentata esclusivamente, entro 90 giorni dalla conclusione del contratto di solidarietà e comunque per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di contributo, il contratto di solidarietà sia concluso, è possibile presentare un'unica domanda di liquidazione.

La domanda di liquidazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica indicata e allegata all'avviso (allegato 4).

Alla domanda di liquidazione dovranno essere allegati i dati relativi ai lavoratori e alle lavoratrici, nonché alle effettive ore di solidarietà e al reddito perso, riferiti al periodo indicato, compreso all'interno del periodo del contratto di solidarietà approvato, comunque non superiore a 12 mesi.

I suddetti dati dovranno essere compilati utilizzando esclusivamente l'apposito  **foglio elettronico** allegato al presente avviso e scaricabile dal sito internet regionale [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it) (allegato 2).

Regione Lombardia provvederà alla liquidazione delle somme indicate entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione.

La domanda di liquidazione, corredata di tutti gli allegati, deve essere inviata via PEC all'indirizzo [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it), indicando nell'oggetto "Domanda di liquidazione CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ -(indicare la ragione sociale dell'azienda)".

Le imprese dovranno liquidare quanto dovuto a ciascun lavoratore e lavoratrice entro 60 giorni all'effettiva erogazione da parte di Regione Lombardia ed evidenziando il contributo a titolo di sostegno al reddito in busta paga /cedolino con inserimento di apposita voce.

## 5.6 Domanda di liquidazione del contributo a titolo di incentivo alle imprese

---

Le imprese che non hanno destinato la propria quota al sostegno al reddito dei lavoratori possono presentare domanda di liquidazione del contributo a titolo di incentivo (allegato 4), solo a conclusione della consuntivazione dell'intero periodo di contratto di solidarietà, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica allegata al presente avviso.

La domanda di liquidazione del contributo a titolo di incentivo deve essere presentata contestualmente alla domanda di liquidazione finale.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di contributo, il contratto di solidarietà sia terminato, è possibile presentare contestualmente anche la domanda di liquidazione del contributo a titolo di incentivo.

Il contributo a titolo di incentivo all'impresa viene erogato nel rispetto degli **aiuti in regime "de minimis"**.

## 5.7 Monitoraggio

---

I beneficiari sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla Regione per effettuare il monitoraggio dei contributi erogati.

Regione Lombardia può disporre in qualsiasi momento controlli anche al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal soggetto beneficiario ai fini del regime de minimis.

I beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione Lombardia, da competenti organismi statali, anche mediante ispezioni.

Al fine di verificare il corretto utilizzo del contributo, Regione Lombardia potrà effettuare controlli a campione, anche avvalendosi di competenti organismi statali. Nel caso di irregolarità che comportino la non ammissibilità, parziale o totale, del contributo concesso, il beneficiario dovrà restituire le somme già percepite con la maggiorazione di interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di restituzione del contributo iniziale concesso, da calcolarsi dalla data dell'erogazione fino a quella della restituzione.

A tal fine l'imprenditore si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'intervento, con particolare riferimento a:

- documentazione inerente la presentazione della domanda di contributo e della sua concessione,
- cedolini quietanzati dei dipendenti in cui si attesta il versamento del contributo,
- domande di liquidazione.

**A chi  
rivolgersi**

- **Direzione Sindacale - Welfare - Sicurezza sul lavoro**  
• tel. 02798712 [segreteria.sindacale@unione.milano.it](mailto:segreteria.sindacale@unione.milano.it)



**Unione**  
**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESSE PER L'ITALIA  
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

# Le norme in materia di contratti di solidarietà



**Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro**  
Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale  
Corso Venezia, 47 • 20121 Milano • Tel. 02.7750.314 • Fax 02.7750.488  
[sindacale@unione.milano.it](mailto:sindacale@unione.milano.it) • [www.unionemilano.it](http://www.unionemilano.it)

[www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)

Prossima  
destinazione  
il tuo futuro



**FONTE**

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI**  
DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)



**SEDE OPERATIVA:**

Via C. Colombo, 137- 00147 ROMA



**Per informazioni di carattere generale:**

Call Center 199.280.808 > [callcenter@fondofonte.it](mailto:callcenter@fondofonte.it)



**Per informazioni di carattere specifico:**

06.58.30.35.58

**Decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863:** Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

**Art. 1.**

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3, e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario(\*). Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

3. **COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 2000, N. 218.**

4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della contabilità separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

-----  
(\* ) Percentuale elevata al 60% da art. 6, c. 3 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 186) che "Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre

1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014.



**Decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608:** Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

#### **Art. 6**

##### **Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale**

1. Al fine di consentire "maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.

2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti: "o mensile".

3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 35 per cento.

4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.

5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.

6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.

7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

**Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.**

**Art. 5.  
Contratti di solidarietà**

1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, o mensile.

2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.

5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ((o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,)) stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.

6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.

9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento; nei limiti del ; normale orario contrattuale, l'orario ridono determinato dal medesimo contratto.

11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.

12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.

13. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5.

# Le iniziative di sostegno della Provincia di Milano



# TIENITI FOR.TE.



## LA FORMAZIONE, UN'OPPORTUNITÀ DI CRESCITA A COSTO ZERO

**For.Te.** eroga finanziamenti alle aziende per la **formazione dei lavoratori**. La formazione è lo strumento giusto per essere sempre competitivi e professionali nel mondo del lavoro.

**For.Te.** è il Fondo Interprofessionale per la formazione continua delle imprese di tutti i settori economici. Autorizzato dal **Ministero del Lavoro**, è promosso da **CONFCOMMERCIO**, **CONFETRA**, **CGIL**, **CISL** e **UIL**.

**La formazione finanziata da FOR.TE. è davvero gratuita, le imprese e i lavoratori non devono anticipare alcun costo!**

**For.Te.** presta la massima attenzione all'ampliamento e al miglioramento dell'offerta di servizi, al fine di rispondere in modo sempre più adeguato ai fabbisogni delle aziende aderenti e potenziali aderenti. In particolare, accanto alla tradizionale formula degli Avvisi, sono state attivate due nuove modalità di finanziamento:

il **Conto Individuale Aziendale** e la **Formazione a Catalogo** per le piccole e medie imprese.

A **For.Te.** aderiscono **aziende di ogni dimensione, ogni settore economico** e localizzate su tutto il territorio Nazionale. Il principale risultato dell'attività svolta viene proprio dalle adesioni, in costante aumento: **105.500 imprese aderenti con 1.200.000 lavoratori, 350 mln di euro stanziati, oltre 19 mln di ore di formazione finanziate per formare 900.000 lavoratori.**

Le imprese possono aderire in qualsiasi mese dell'anno e utilizzare da subito una delle opportunità offerte da For.Te. Aderire non ha alcun costo per l'azienda ed il lavoratore ed è semplice; è sufficiente indicare nella denuncia UNIEMENS (ex DM10) il codice adesione **FITE**. Nel caso in cui l'azienda sia aderente ad altro Fondo occorre indicare prima il codice di revoca REVO e quindi il codice di adesione **FITE**.



**PARTECIPA ALLE  
DIVERSE OPPORTUNITÀ,  
ADERISCI SUBITO A  
FOR.TE. È SEMPLICE  
E NON COSTA NIENTE.**



*for.te.*

[www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it)

**FOR.TE.** Via Nazionale 89/a - 00184 Roma • Tel. 06 468451 • [info@fondoforte.it](mailto:info@fondoforte.it)

**FORMAZIONE A COSTO ZERO**



**PROTOCOLLO D'INTESA**

**PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA'**

tra

la Provincia di Milano

e

**Unione Confcommercio Milano, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Milano, Confartigianato Imprese della Provincia di Milano, CLAAI - Unione Artigiani della Provincia di Milano, Confapi Industria, CGIL Metropolitana Milano, CISL Milano Metropol, UIL MILANO**

**VISTI**

il Decreto Legge del 30 ottobre 1984, n. 726 "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali", convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863;

il Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", convertito con modificazioni nella Legge 19 luglio 1993, n. 236;

la Legge Regionale del 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia", che all'art. 4 individua tra le competenze provinciali le funzioni di programmazione territoriale, nonché interventi attuativi per le politiche attive per il lavoro;

la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 21 "Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà"

## PREMESSO CHE

gli effetti prodotti dall'attuale crisi economica hanno determinato la perdita di numerosi posti di lavoro anche nel territorio della Provincia di Milano;

vanno incoraggiate azioni in grado di sostenere e incrementare l'occupazione, nonché il patrimonio aziendale, in ambiente capace di arricchire le competenze professionali e la condivisione degli obiettivi di crescita.

tra le funzioni della Provincia di Milano vi è anche quella di promuovere interventi volti a sostenere lo sviluppo economico, sociale e dell'occupazione;

il legislatore ha previsto tra le diverse tipologie di ammortizzatori sociali, i contratti di solidarietà difensivi che consentono di ridurre l'orario di lavoro dei lavoratori al fine di evitare la riduzione di personale e i contratti di solidarietà espansivi allo scopo di incrementare l'occupazione mediante la riduzione dell'orario di lavoro.

la normativa sui contratti di solidarietà si applica sia alle aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art.1, L. 863/84) sia a quelle che non rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 5, L.236/1993) nonché alle aziende artigiane;

## CONSIDERATO CHE

la Provincia di Milano, mediante il sostegno ai contratti di solidarietà, intende creare le condizioni per lo sviluppo e la continuità produttiva di tutte le aziende ubicate nel proprio territorio, individuando come target di riferimento prioritario le micro e piccole imprese e salvaguardando, per questa via, il capitale umano e il patrimonio di competenze professionali dei lavoratori;

In conformità con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 24 dicembre 2013 n. 21 "Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà", si intende sostenere il reddito dei lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà, riducendo il proprio orario di lavoro allo scopo di evitare il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali derivanti dagli esuberi di personale, nonché le aziende che hanno favorito la sottoscrizione dei contratti di solidarietà;





## PRESO ATTO

della disponibilità delle risorse per realizzare l'intervento derivanti dall'Atto Negoziale sottoscritto con la Regione Lombardia il 28/02/2012 e successivamente integrato con atto della Giunta Provinciale n.61/2013 del 26/2/2013.

della istituzione di un Fondo a carico del bilancio provinciale pari a € 100,000 (centomilaeuro) finanziato con risorse derivanti dall'Atto Negoziale.

### LE PARTI IN EPIGRAFE CONVENGONO

Di promuovere l'utilizzo dei contratti di solidarietà di tipo difensivo ed espansivo attivati, mediante contratti collettivi aziendali stipulati sulla base della legislazione vigente, al fine di evitare in tutto o in parte riduzione di personale, nonché di favorire l'incremento dell'occupazione.



Di individuare quali destinatari i datori di lavoro con sede operativa in provincia di Milano, con prioritaria attenzione alle micro e piccole imprese anche artigiane, ed i lavoratori che in tali sedi svolgono la loro attività ;

Di prevedere l'uscita di un Avviso Pubblico in cui sarà definito l'ammontare dell'incentivo, le modalità di richiesta e l'iter procedurale.

Di costituire un Comitato di pilotaggio composto dalle Parti firmatarie al fine di monitorare le domande presentate, attribuendo le risorse disponibili in modo coerente con le finalità indicate dal presente Protocollo.

Milano, 28 FEB. 2014

Per la Provincia di Milano  
Assessore Industria, Piccole e medie imprese,  
Artigianato, Commercio, Formazione professionale,  
Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero




Unione Confcommercio Milano  
Gianroberto Costa



---

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e  
della Piccola e Media Impresa – Maria Romeo




---

Confartigianato Imprese della Provincia di Milano  
Matteo Torretta



---

CLAAI- Unione Artigiani della Provincia di Milano  
Marco Accornero




---

Confapi Industria  
Paolo Maria Galassi




---

CGIL Metropolitana Milano  
Ivana Brunato




---

CISL Milano Metropoli  
Renato Zambelli



---

UIL MILANO  
CLAUDIO NEGRO



---



**Provincia  
di Milano**



Settore Formazione e Lavoro  
Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare

**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE  
DI INCENTIVI AL SOSTEGNO DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA'**

Codice Unico di Progetto J42B12000070002  
(Approvato con Decreto dirigenziale R.G. 3277/2014 del 21/03/2014)

## INDICE

[1. Premessa](#)

[2. Obiettivi](#)

[3. Beneficiari](#)

[4. Requisiti](#)

[5. Dotazione finanziaria](#)

[6. Comitato di pilotaggio](#)

[7. Termine e modalità di presentazione delle domande](#)

[8. Assegnazione e liquidazione del contributo](#)

[9. Rinunce](#)

[10. Informativa sul trattamento dei dati personali](#)

[11. Responsabile del Procedimento](#)

[12. Clausola di salvaguardia](#)

## **1. PREMESSA**

La Provincia di Milano promuove interventi finalizzati a favorire la stabilità occupazionale, realizzando politiche pubbliche volte a contrastare la perdita di posti di lavoro.

La realizzazione di tali azioni risulta prioritaria per la qualità della vita delle famiglie tanto che, sia a livello nazionale che a livello regionale, sono state avviate iniziative, volte a favorire il radicamento e lo scambio di buone prassi.

Il legislatore tra le diverse tipologie di ammortizzatori sociali, ha previsto specifici strumenti come i contratti di solidarietà difensivi ed espansivi. I primi consentono di ridurre l'orario di lavoro dei lavoratori al fine di evitare riduzioni di personale, mentre i contratti espansivi hanno lo scopo di incrementare l'occupazione mediante la riduzione dell'orario di lavoro. La normativa sui contratti di solidarietà si applica sia alle aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( art. 1, L. 863/84), sia a quelle che non rientrano nella disciplina della CIGS ( art. 5, L. 236/93) nonché alle aziende artigiane.

L'atto negoziale del 28/02/2012 stipulato con Regione Lombardia, prevede tra gli ambiti di intervento ( Asse A – Scheda 7 –), la sperimentazione di interventi a sostegno alla diffusione dei contratti di solidarietà.

La Provincia di Milano, in linea con il Protocollo d'intesa sottoscritto con le Associazioni dei datori di lavoro e le OO.SS dei lavoratori in data 28/02/2014, vuole contribuire alla valorizzazione del capitale umano presente nelle aziende del territorio e contrastare la dispersione di tale risorsa finanziando, azioni in grado di sostenere e incrementare l'occupazione attraverso la diffusione tra i datori di lavoro dei contratti di solidarietà.

## **2. OBIETTIVI**

Nell'ambito dell'Atto negoziale e del Protocollo d'intesa, richiamati in premessa, si intende incentivare in via sperimentale l'utilizzo dei contratti di solidarietà al fine di creare le condizioni per lo sviluppo e la continuità dell'attività di tutti i datori del lavoro presenti sul territorio provinciale, individuando come target di riferimento prioritario le micro e piccole imprese, anche artigiane.

### **3. BENEFICIARI**

Al contributo possono accedere tutti i datori di lavoro con sede operativa in Provincia di Milano che siano interessati alla stipulazione di un contratto di solidarietà, con particolare riferimento alle micro e piccole imprese anche artigiane, nonché tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato, determinato e di apprendistato) dei datori di lavoro di cui sopra con esclusione dei dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale è possibile l'applicazione del contratto di solidarietà alla condizione che il part-time sia di carattere strutturale e risulti da precedente esigenza dell'impresa per l'ottimale organizzazione produttiva. In questo caso il contributo verrà riproporzionato in base all'orario di lavoro del lavoratore.

Il contributo dovrà essere versato al datore di lavoro che, a sua volta, lo inoltrerà al lavoratore interessato dalla riduzione oraria a seguito di sottoscrizione di un contratto di solidarietà.

### **4. REQUISITI**

I datori di lavoro dovranno:

- avere sede operativa in Provincia di Milano;
- aver stipulato l'accordo sindacale per l'applicazione del contratto di solidarietà, il quale dovrà avere i contenuti previsti dalla normativa vigente;
- aver sottoscritto il contratto di solidarietà con decorrenza dal 1/04/2014;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali/assicurativi dei dipendenti;
- non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- rispettare integralmente i CCNL applicati e i contratti collettivi aziendali e/o territoriali;
- essere in regola, laddove previsti dalla normativa, con gli obblighi di assunzione di soggetti con disabilità ai sensi della L. 68/1999;
- non trovarsi in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti normative antimafia;
- non essere sottoposto a misure giudiziarie o amministrative che limitano la possibilità giuridica di contrattare con la Pubblica amministrazione.

## **5. DOTAZIONE FINANZIARIA**

Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso Pubblico sono pari complessivamente a € 100.000 ( centomila euro).

Con successivi atti la Provincia di Milano, a suo insindacabile giudizio , se esaurite le risorse, potrà rifinanziare l'intervento con ulteriori stanziamenti.

I contributi previsti **non** si configurano come “ Aiuti di Stato” in regime di “ de Minimis” ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE n. 379 del 28/12/2006, in quanto il contributo è rivolto al lavoratore.

## **6. COMITATO DI PILOTAGGIO**

Al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria sulle domande pervenute, dell'ammissione, nonché del relativo monitoraggio è costituito con atto dirigenziale un Comitato di pilotaggio composto dalle parti firmatarie del Protocollo di intesa. Il Comitato si riunisce al bisogno e non oltre i due mesi, valuta le domande pervenute, redige formale graduatoria e attribuisce le risorse disponibili in maniera coerente con quanto stabilito nel Protocollo. Conformi la sua attività ai principi di trasparenza, imparzialità, economicità, pubblicità e parità di trattamento; inoltre opera attraverso la redazione di verbali, che verranno approvati con atto dirigenziale, nei quali saranno indicate le domande ammesse e non al contributo.

Il Comitato potrà richiedere integrazioni che dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato, in assenza la domanda verrà respinta.

## **7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al presente bando, dovranno pervenire a partire dall' **1 aprile 2014** e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie previste e comunque non oltre il 31/12/2014. Ogni datore di lavoro può beneficiare del contributo con riferimento ad un solo accordo collettivo sindacale concluso sull'utilizzo dei contratti di solidarietà.

I datori di lavoro che intendono richiedere il contributo dovranno presentare domanda alla Provincia di Milano. A riguardo si vedano le istruzioni operative pubblicate.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- l'accordo collettivo sindacale aziendale sull'utilizzo dei contratti di solidarietà;

- la documentazione attestante l'autorizzazione ad utilizzare i contratti di solidarietà o in alternativa la richiesta inoltrata al Ministero del Lavoro e alla bilateralità ove prevista.

## **8. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo agli aventi diritto sarà assegnato, sulla base dell'ordine di arrivo delle domande al protocollo della Provincia di Milano e alle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal Comitato; si evidenzia che verrà data priorità alle micro e piccole imprese anche artigiane, così come stabilito nel Protocollo di intesa sottoscritto.

Successivamente i datori di lavoro riceveranno il contributo che verseranno al lavoratore interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro sulla base della stipulazione di un contratto di solidarietà.

Il contributo massimo erogabile per contratto di solidarietà e per singolo lavoratore è pari ad € 100 mensili per un massimo di 12 mesi, previsti anche in caso di rinnovo dei contratti di solidarietà. In caso di lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale il contributo sarà riproporzionato. In caso di contratto a tempo determinato il contributo sarà pari alla durata dello stesso, nel limite massimo di 12 mesi.

E' causa di esclusione non aver sottoscritto l'accordo sindacale sull'applicazione dei contratti di solidarietà.

## **9. RINUNCE**

I datori di lavori, qualora intendano rinunciare all'agevolazione concessa, devono darne immediata comunicazione al responsabile del procedimento, individuato ai sensi degli artt. 4 e 5 L. 241/1990 s.m.i.

## **10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati dei quali la Provincia di Milano entra in possesso a seguito del presente bando saranno trattati nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo attivato con il presente bando, nel rispetto della legge citata.



Il responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Formazione e Lavoro della Provincia di Milano.

## **11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

L'unità organizzativa responsabile, ai sensi dell'art. 4 L. 241/90 s.m.i., dell'adozione del presente Avviso Pubblico è il Settore Formazione e Lavoro. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90 s.m.i. è la dr.ssa Maria Cristina Pinoschi – 02/77403023 – [segr.pinoschi@provincia.milano.it](mailto:segr.pinoschi@provincia.milano.it).

Per informazioni rivolgersi al dr. Carmine Fava – 02/77404421- [c.fava@provincia.milano.it](mailto:c.fava@provincia.milano.it)


## **12. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

La Provincia di Milano si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare, in autotutela, il presente Avviso Pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione Provinciale.


Milano 21 marzo 2014

Il Direttore del Settore Formazione e Lavoro  
F.to dr.ssa Maria Cristina Pinoschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



**Provincia  
di Milano**



Settore Formazione e Lavoro  
Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare

## **ISTRUZIONE OPERATIVE**

Codice Unico di Progetto J42B12000070002  
(Approvato con Decreto dirigenziale R.G. 3277/2014 del 21/03/2014)

## 1. INTRODUZIONE

Lo scopo del presente documento è fornire un supporto operativo per una corretta gestione dell'avviso pubblico da parte dei soggetti partecipanti nonché per la fase di liquidazione del contributo.

Contiene inoltre le procedure e gli obblighi a cui le aziende e i lavoratori stabilizzati sono tenuti a rispettare nel momento in cui aderiscono al bando e le sanzioni connesse alle irregolarità cui i soggetti possono incorrere.

## 2. ADESIONE DATORI DI LAVORO

Il datore di lavoro interessato dovrà compilare la domanda allegata al bando che dovrà essere firmata e con gli allegati trasmessa via posta elettronica certificata al seguente indirizzo [protocollo@pec.provincia.milano.it](mailto:protocollo@pec.provincia.milano.it), inserendo nell'oggetto la seguente dicitura: " Domanda di partecipazione al bando per l'erogazione di incentivi al sostegno dei contratti di solidarietà – Settore Formazione e Lavoro". L'originale dovrà essere conservato per tutta la durata del procedimento e potrà essere richiesto in ogni momento dalla Provincia di Milano. A seguito della presentazione della domanda la Provincia redigerà la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e artt. 24 e 25 del vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Provincia di Milano.

## 4. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Successivamente all'accoglimento della domanda il datore di lavoro dovrà presentare formale richiesta di liquidazione del contributo. La richiesta di liquidazione dovrà essere trasmessa per mezzo di posta elettronica alla casella di posta certificata istituzionale - [protocollo@pec.provincia.milano.it](mailto:protocollo@pec.provincia.milano.it), inserendo nell'oggetto la seguente dicitura: " Domanda di liquidazione al bando per l'erogazione di incentivi al sostegno dei contratti di solidarietà – Settore Formazione e Lavoro".

A seguito della presentazione della domanda la Provincia redigerà la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e artt. 24 e 25 del vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Provincia di Milano.

Nella domanda di liquidazione dovrà essere inserita anche una dichiarazione del datore di lavoro con la quale si impegna a trasferire la somma ricevuta al lavoratore con le retribuzioni di competenza. In difetto la Provincia adotterà le azioni per il recupero delle somme non trasferite al lavoratore.

## 5. IRREGOLARITA' E SANZIONI

Se durante la fase istruttoria fosse necessario avere dei chiarimenti, la Provincia di Milano ne farà richiesta agli interessati indicando il termine entro il quale occorrerà fare pervenire queste precisazioni. Il decorso di tale termine comporterà la perdita del diritto al riconoscimento del contributo. In caso in cui la Provincia di Milano verificasse, durante l'istruttoria, l'insussistenza dei requisiti previsti dal bando, si procederà all'esclusione del datore di lavoro dal contributo.

Inoltre nel caso in cui si rilevassero dichiarazioni mendaci o formazione o uso di atti falsi, la Provincia oltre a procedere all'esclusione dell'azienda e del lavoratore avvierà le azioni penali previste dalla normativa vigente.

*Alla Provincia di Milano  
Settore Formazione e Lavoro  
Via Soderini 24  
20146 Milano*

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO  
PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI AL SOSTEGNO DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA'**

Il sottoscritto .....

nella qualità di Legale Rappresentante della azienda.....  
.....

P. Iva o Codice Fiscale.....

Sede .....

A seguito dell'accordo collettivo sindacale aziendale sull'applicazione dei contratti di solidarietà stipulato in data.....

**CHIEDE**

di partecipare al presente avviso pubblico

**A tal fine DICHIARA che il datore di lavoro**

- ha la sede operativa in Provincia di Milano;
- di aver sottoscritto il contratto di solidarietà in data.....( *la data deve essere successiva la 31/03/2014*);
- di rientrare nella categoria di micro/piccole imprese ( Reg. CE800/2008);
- di essere un'impresa artigiana;
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali/assicurativi dei dipendenti;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento e non siano sottoposte a procedure concorsuali;

- di rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- di rispettare integralmente i CCNL applicati e i contratti collettivi aziendali e/o territoriali;
  
- di essere in regola con gli obblighi di assunzione di soggetti con disabilità ai sensi della L. 68/1999;
  
- di non trovarsi in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti normative antimafia;
  
- di non essere sottoposto a misure giudiziarie o amministrative che limitano la possibilità giuridica di contrattare con la Pubblica amministrazione;

Luogo e data.....

Firma del Legale Rappresentante

.....

**La Provincia di Milano effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso Pubblico. Sulla base delle risultanze dell'attività di controllo, l'Amministrazione adotterà gli eventuali provvedimenti conseguenti. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.**

**Allega:** - fotocopia documento di identità del dichiarante  
- accordo collettivo sindacale aziendale sull'utilizzo dei contratti di solidarietà  
- documentazione attestante l'autorizzazione ad utilizzare i contratti di solidarietà o in alternativa la richiesta inoltrata al Ministero del Lavoro e alla bilateralità ove prevista  
- informativa per il trattamento dei dati personali identificativi e/o sensibili firmata (allegata alla presente domanda)

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI E/O SENSIBILI**  
(art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, La informiamo di quanto segue ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare:

**1. Fonti e Finalità**

Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali, compresi quelli cosiddetti sensibili richiesti o forniti o rilevati direttamente presso gli interessati, od ottenuti da terzi, ha la finalità di provvedere alla raccolta delle domande per la partecipazione al bando. I dati personali trattati verranno conservati per tutta la durata del procedimento di valutazione della completezza della domanda, e per l'espletamento degli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalle disposizioni normative

**2. Tipi di dati**

I dati personali che verranno normalmente trattati sono:

- dati identificativi e personali relativi al datore di lavoro

**3. Trattamento e modalità relative**

Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta fino alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003, anche la comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19, 22 e 25 del D.Lgs. 196/2003.

**4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere.**

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura obbligatoria per il rispetto degli adempimenti previsti delle leggi. L'eventuale, parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà l'impossibilità, da parte della Provincia di Milano, di perseguire le sopracitate finalità o di dar corso alle operazioni che richiedano tali dati.

**5. Comunicazione e diffusione**

I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità specificate al precedente punto 1) nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento previsti dalla normativa citata ai seguenti soggetti terzi: principalmente enti di formazione sedi d'esame e alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

**6. Diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003**

All'interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.

**7. Titolare e responsabile**

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Milano, nella persona del Presidente della Provincia.

E' inoltre designato il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 7 D.Lgs.196/2003.

I nominativi aggiornati delle persone fisiche di cui sopra sono disponibili presso la sede centrale della Provincia di Milano, in Milano, Via Vivaio n. 1 e sul sito [www.provincia.milano.it](http://www.provincia.milano.it).

Data: \_\_\_\_\_ Firma del dichiarante: \_\_\_\_\_  
(firma leggibile del dichiarante)

*Alla Provincia di Milano  
Settore Formazione e Lavoro  
Via Soderini 24  
20146 Milano*

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI AL SOSTEGNO DEI  
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'**

Il sottoscritto .....

nella qualità di Legale Rappresentante della azienda.....

P. Iva o Codice Fiscale.....

Sede .....

**CHIEDE**

- la liquidazione del contributo pari a €..... per la stipulazione di n.....contratti di solidarietà della durata di .....

- il versamento del contributo sul c/c bancario n.....intestato a .....IBAN.....

**A tal fine dichiara di impegnarsi a trasferire le somme percepite a titolo di contributo dalla Provincia di Milano al lavoratore interessato dall'applicazione del contratto di solidarietà, con le retribuzioni di competenza.**

Luogo e data.....

Firma del Legale Rappresentante

.....

**Allega:**

- fotocopia documento di identità del dichiarante
- elenco nominativo dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà e rispettiva durata
- Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari ( allegata alla presente domanda)

Luogo e data

**Provincia di Milano**

Area Sistema Produttivo Lavoro e Welfare  
Settore Formazione e Lavoro  
Via Soderini 24  
20146 Milano

Oggetto: **Tracciabilità flussi finanziari – c/c bancario ed autorizzati ad operare su c/c**

Il/La sottoscritto/a ..... in qualità di legale rappresentante di  
..... con sede in .....  
..... indirizzo ..... Cap. .... Prov. ....  
Codice Fiscale o Partita Iva .....

**dichiara**

che il conto corrente bancario dedicato è:

c/c bancario n. \_\_\_\_\_ (intestato al beneficiario)

Banca \_\_\_\_\_ Ag. \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Le persone autorizzate ad operazioni sul suddetto C/C sono:

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale

\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale

\_\_\_\_\_



Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari ed utilizzati esclusivamente per attività istituzionali. Le operazioni di trattamento dei dati saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti comporterà la sospensione del pagamento.

Il titolare del trattamento dei dati la Provincia di Milano.

Distinti saluti

Timbro e Firma Legale Rappresentante

.....



**Promo.Ter** Unione

ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI  
E DELLE PROFESSIONI



UNI EN ISO 9001:2008  
CERTIFICATO n°628



**Unione**  
**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

## LE NOSTRE PAROLE CHIAVE ... ... PER LA SICUREZZA

### **SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

(D.lgs. 81/08)  
Tel 02 76.02.80.42/15  
club.sicurezza@unione.milano.it

### **IGIENE DEGLI ALIMENTI**

(H.A.C.C.P. D.lgs. 193/07)  
Tel 02 77.50.590/591  
club.haccp@unione.milano.it

### **PRIVACY**

(Trattamento dati D.lgs. 196/03)  
Tel 02 76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it



## ... PER L'INNOVAZIONE

### **QUALITA'**

(Sistema gestione qualità aziendale)  
Tel 02 76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it

### **ENERGIA & AMBIENTE**

(Risparmio Energetico e Servizi Ambientali)  
Tel 02 76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it



**Club della Sicurezza/Club Servizi Innovativi:**

Via Marina 10 - 20121 Milano

Tel 02 76.02.80.42/15 - Tel 02 77.50.590/591 - Fax 02 76.01.76.77

# Le iniziative di sostegno di Regione Lombardia





**CONTRATTI E LAVORO**



**APRIRE UN'ATTIVITÀ**



**SUPPORTO  
FISCALE E LEGALE**



**FORMAZIONE**



**BANDI, CREDITO  
E FINANZIAMENTI**

**UNIONE  
CONFCOMMERCIO.  
MOLTO DA SCOPRIRE,  
MOLTO DA FARE,  
INSIEME A TE.**



**IMPRESA E PERSONA**



**IMPRESA E ISTITUZIONI**



**Unione**  
CONFCOMMERCIO  
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA



Supplemento n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2013

**Legge regionale 24 dicembre 2013 - n. 21  
Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di  
solidarietà**

 IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1  
(Oggetto e finalità)**

1. La Regione promuove iniziative per la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio aziendale attraverso forme di solidarietà tra i lavoratori, favorisce accordi sindacali tra i lavoratori e le imprese per evitare l'interruzione o la sospensione dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, anche in relazione alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e la competitività dell'impresa.

2. La Regione sostiene e promuove l'adesione ai contratti di solidarietà previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale. Tale finalità è perseguita attraverso il sostegno al reddito dei lavoratori e l'incentivo alle imprese.

3. La Regione per le finalità di cui al comma 1, sentiti i soggetti interessati, verifica la possibilità di ricorrere a forme di cofinanziamento e definisce con le parti sociali, nell'ambito degli accordi regionali sugli ammortizzatori sociali, ulteriori soluzioni con specifiche risorse aggiuntive, destinate a favorire l'estensione dei contratti di solidarietà, anche avvalendosi del cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

**Art. 2  
(Strumenti e modalità di intervento)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per evitare interruzioni o sospensioni dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, la competitività e l'efficienza aziendale, la Regione favorisce la stipulazione di:

- a) contratti di solidarietà;
- b) accordi sindacali tra imprese e lavoratori, finalizzati a mantenere la presenza dei lavoratori, compresi quelli con contratto a tempo determinato e parasubordinato, sul luogo di lavoro e finalizzati alla tutela della professionalità acquisita e della competitività dell'impresa.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, attiva, oltre agli stanziamenti di cui all'articolo 6, ulteriori strumenti e misure a favore dello sviluppo dell'occupazione e al supporto di progetti presentati da parti sociali e istituzioni, nell'ambito delle risorse nazionali o comunitarie disponibili per tali finalità.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove il coinvolgimento degli enti locali, del sistema camerale, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei loro enti bilaterali per la formazione continua e il sostegno al reddito.

4. In presenza di crisi aziendali e per l'attuazione delle politiche attive regionali, la Giunta regionale sostiene, nell'ambito delle risorse nazionali o comunitarie disponibili per tali finalità, iniziative promosse da reti territoriali costituite dai soggetti di cui al comma 1, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione ed il lavoro (ARIFL).

**Art. 3  
(Destinatari)**

1. Sono destinatari del sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, anche se destinatari di altre misure di sostegno previste della

normativa statale, in misura proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro:

- a) le imprese che ricorrono agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 e 2, del d.l. 726/1984 convertito dalla l. 863/1984, e le imprese che applicano i contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e per le aziende artigiane, di cui all'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993, quando la riduzione d'orario è almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro;
- b) i lavoratori ai quali si applicano gli accordi di cui agli articoli 1 e 2 del d.l. 726/1984 convertito dalla l. 863/1984 e i lavoratori a cui si applicano accordi che prevedono la stipulazione di contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane di cui all'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993;
- c) le imprese e i lavoratori che sottoscrivono gli accordi sindacali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché le imprese interessate da cofinanziamento dei contratti di solidarietà da parte degli enti bilaterali di settore.

**Art. 4  
(Erogazione del sostegno)**

1. Il sostegno regionale è concesso per un periodo massimo di dodici mesi e, in ogni caso, per la singola impresa non può superare la somma di 100.000,00 euro annui, fatti salvi i vincoli derivanti dalla legislazione vigente in materia di incentivi alle imprese e nel rispetto del regime *de minimis* previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.

2. Per le imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, la ripartizione delle risorse per ciascuna tipologia di impresa è definita con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, tenuto conto del sistema delle imprese lombarde, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali.

3. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la misura dell'integrazione salariale è definita con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, tenuto conto del sistema delle imprese lombarde, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali.

**Art. 5  
(Clausola valutativa)**

1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della presente legge e dei risultati conseguiti per sostenere i livelli occupazionali e le competenze professionali delle imprese lombarde, sia incentivando la stipula di contratti di solidarietà sia applicando misure regionali ulteriori.

2. A questo fine, la Giunta regionale trasmette una relazione annuale al Consiglio che, per ciascun territorio provinciale, documenta e descrive:

- a) l'andamento dei contratti di solidarietà stipulati distinti per tipologia, il numero di quelli ammessi al contributo regionale, la durata e la riduzione oraria che prevedono, le risorse regionali erogate per tipo di contratto e azienda, i posti di lavoro salvaguardati o incrementati;
- b) gli accordi sindacali e gli strumenti regionali attivati secondo quanto previsto all'articolo 2, indicandone modalità applicative e risorse dedicate;
- c) il contributo di enti esterni alla Regione in termini di cofinanziamento; le azioni di partenariato intraprese ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4;
- d) i beneficiari raggiunti dalle misure regionali, distinguendo i lavoratori per genere, età e professione e le imprese per settore produttivo e forma giuridica;
- e) le modalità adottate per pubblicizzare gli interventi regionali e facilitare l'accesso ai contributi, la tempistica di erogazione degli aiuti, le criticità incontrate nel processo attuativo e quelle segnalate dalle parti sociali interessate dalle misure regionali.

3. La Giunta, al fine di predisporre la relazione conclusiva da sottoporre al Consiglio regionale, si avvale del coinvolgimento della Commissione per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia). La relazione di cui al comma

2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

**Art. 6**  
**(Norma finanziaria)**

**1.** Per gli interventi destinati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) per il 2014 è autorizzata la spesa massima di 2.000.000,00 euro cui si provvede con le risorse stanziare alla Missione 15 «Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale» - Programma 03 «Sostegno all'occupazione» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.

**2.** Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sentita la commissione competente, la Giunta determina la parte di risorse da destinare.

**3.** A decorrere dal 2015, le spese derivanti dalla presente legge, nel limite massimo di cui al comma 1, sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito delle disponibilità delle risorse a bilancio.

---

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 dicembre 2013

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/252 del 18 dicembre 2013)

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 09 giugno 2014

## D.G. Istruzione, formazione e lavoro

**D.d.u.o. 5 giugno 2014 - n. 4766**
**Approvazione avviso pubblico per il sostegno ai contratti di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013**

IL DIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

Richiamati:

- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime de minimis;
- il decreto-legge del 30 ottobre 1984, n. 726 «Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali» convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, relativa ai contratti di solidarietà;
- il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in merito ai contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della citata Legge 863/84;
- la circolare 20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2004 avente ad oggetto «contratti di solidarietà di cui all'art. 5, comma 5 del decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/1993»;
- la legge regionale 28 Settembre 2006, n. 22 e ssmm «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la d.g.r. n. 365/2012 concernente il piano di azione regionale 2012-2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo;
- la legge regionale n. 23 del 24 dicembre 2013 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente»;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 «Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà» che:

- promuove l'adesione ai contratti di solidarietà, attraverso il sostegno al reddito dei lavoratori e lavoratrici e l'incentivo alle imprese che ricorrono agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 e 2, del d.l. 726/1984 convertito dalla l. 863/1984 (tipo A), e le imprese che applicano i contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e per le aziende artigiane, di cui all'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993 (tipo B), quando la riduzione d'orario è almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro;
- dà mandato alla Giunta regionale di definire con deliberazione la ripartizione delle risorse per ciascuna tipologia di impresa e di definire la misura di integrazione salariale per i lavoratori e le lavoratrici cui si applicano i contratti di solidarietà.

Vista la d.g.r. dell'11 aprile 2014 - n. X/1648 «Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013» che:

- indica le risorse destinate ai lavoratori e alle imprese, e la modalità di riparto tra i lavoratori dipendenti di aziende rientranti contratti di solidarietà detti di Tipo A e i lavoratori dipendenti di aziende rientranti contratti di solidarietà detti di Tipo B;
- disciplina le modalità di accesso ai contributi regionali;
- rinvia alla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro l'approvazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi regionali di cui alla citata legge regionale 21/2013;

Ritenuto di assegnare le risorse finanziarie relative al solo contributo a titolo di incentivo all'impresa nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime «de minimis».

Dato atto che:

- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi

finanziari, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa e del cumulo con altri regimi «de minimis», nonché che attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);

- gli aiuti non saranno concessi ad imprese che non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (CE) 659/1999 e ssmm;

Ritenuto di approvare l'«Avviso pubblico per il sostegno ai contratti di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013» e la modulistica necessaria per la presentazione delle domande di contributo regionale e le successive fasi procedurali dell'Avviso, come di seguito elencata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1. Domanda di contributo.
- Allegato 2. Elenco nominativo dei lavoratori e delle lavoratrici indicante la quota di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà e la quota di reddito perso.
- Allegato 3. Dichiarazione relativa ai regimi di aiuto de minimis.
- Allegato 4. Domanda di liquidazione del contributo.
- Allegato 5. Autorizzazione sottoscrizione domanda di contributo

Dato atto che le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a € 2.000.000,00 a valere sui capitoli 4.02.104.8500 e 8501 «Reimpiego delle somme restituite dagli enti gestori di attività di rilevanza regionale e per la promozione dell'eccellenza finalizzato alle attività medesime»;

Valutato che le domande di accesso al contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 9 giugno 2014, e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare l'«Avviso pubblico per il sostegno ai contratti di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013» (allegato 1) e i relativi allegati (n.2, n.3, n.4, n.5, n.6) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a € 2.000.000,00 a valere sui capitoli 4.02.104.8500 e 8501 «Reimpiego delle somme restituite dagli enti gestori di attività di rilevanza regionale e per la promozione dell'eccellenza finalizzato alle attività medesime», così ripartiti:

- € 1.050.000,00 sul capitolo 4.02.104.8500;
- € 495.000,00 sul capitolo 4.02.104.8501;

3. di prevedere che il presente avviso e il relativo finanziamento siano attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 3 (aiuti «de minimis»), art. 4 (calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), art. 5 (cumulo), art. 6 (controllo);

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it)

Il dirigente della u.o. mercato del lavoro  
Giuseppe Di Raimondo Metallo

## AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013

### INDICE

<b>ART. 1</b>	<b>FINALITÀ</b>
<b>ART. 2</b>	<b>DEFINIZIONI</b>
<b>ART. 3</b>	<b>BENEFICIARI</b>
<b>ART. 4</b>	<b>RISORSE FINANZIARIE</b>
<b>ART. 5</b>	<b>AMMONTARE DEL CONTRIBUTO</b>
<b>ART. 6</b>	<b>TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>
<b>ART. 7</b>	<b>ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE</b>
<b>ART. 8</b>	<b>DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI</b>
<b>ART. 9</b>	<b>DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI INCENTIVO ALLE IMPRESE</b>
<b>ART. 10</b>	<b>REGIME DI AIUTO</b>
<b>ART. 11</b>	<b>MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO</b>
<b>ART. 12</b>	<b>PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI</b>
<b>ART. 13</b>	<b>INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196</b>
<b>ART. 14</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>

### ART. 1 FINALITÀ

La Regione Lombardia adotta il presente avviso al fine di garantire un sostegno alle imprese, ai lavoratori e alle lavoratrici interessati dai contratti di solidarietà previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale. Tale finalità è perseguita attraverso il sostegno al reddito dei lavoratori e l'incentivo alle imprese.

### ART. 2 DEFINIZIONI

1. Contratti di solidarietà di Tipo A: sono i contratti di solidarietà stipulati ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984 sottoscritti da aziende rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
2. Contratti di solidarietà di Tipo B: sono i contratti di solidarietà sottoscritti da aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e dalle aziende artigiane ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993.

### ART. 3 BENEFICIARI

Possano beneficiare dei contributi previsti dal presente avviso le imprese che hanno:

- sede legale o unità operative da almeno un anno nella Regione Lombardia;
- stipulato rinnovato un contratto di solidarietà a decorrere dal 27 dicembre 2013, data di entrata in vigore della legge regionale 21/2013, che preveda una riduzione d'orario di almeno il 40 per cento del normale orario di lavoro;
- ottenuto l'autorizzazione del Contratto di solidarietà con decreto emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### ART. 4 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi ammontano complessivamente a € 2.000.000,00 così come determinato dalla DGR. n. X/1648 dell'11 aprile 2014 "Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013".

Le risorse disponibili sono così attribuite:

- 40% per i contratti di solidarietà ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984 sottoscritti da aziende rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
- 60% per i contratti di solidarietà sottoscritti da aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e per le aziende artigiane, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legge 148/1993 convertito dalla l. 236/1993. Una quota pari al 20% destinata a tali contratti di solidarietà è riservata al comparto artigiani.

### ART. 5 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

La quota di contributo concessa per ciascuna impresa richiedente non può eccedere 100.000,00 euro nell'arco di 12 mesi.

La quota di contributo comprende una quota di incentivo alle imprese e una quota per il sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici, così suddivise:

- il 20% a titolo di incentivo per l'impresa ;
- l'80% a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici.

L'ammontare del sostegno al reddito è definito in base alla tipologia di contratto di solidarietà, ed è così determinato:

- fino al 10% massimo della retribuzione persa per i lavoratori di aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà di Tipo A,



## Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 09 giugno 2014

così come definito nell'art. 2 comma 1 della L.R. 21/2013;

- fino al 12,5% massimo della retribuzione persa per i lavoratori di aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà di Tipo B, compresi i lavoratori delle aziende artigiane, così come definito nell'art. 2 comma 2 della L.R. 21/2013.

La quota di contributo per il sostegno al reddito non ha natura di retribuzione in analogia alle previsioni dell'art.5 co. 5 della L.236/93. L'importo complessivo percepito dai lavoratori, compreso il cumulo con altri benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà, non può eccedere l'ammontare della retribuzione che sarebbe stata percepita in assenza di sospensione.

Con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo, le imprese possono:

- richiedere che la quota di contributo a titolo di incentivo all'impresa venga concessa a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici, fino al raggiungimento dei limiti massimi descritti sopra;
- rinunciare alla propria quota di contributo a titolo di incentivo.

Il contributo è erogato all'impresa. La quota di contributo riservata al sostegno al reddito deve essere versata dall'impresa beneficiaria ai lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà, entro sessanta giorni dall'erogazione regionale. Nel caso di procedura concorsuale intervenuta, si rimanda alla legislazione nazionale in materia.

## ART. 6 TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata a Regione Lombardia entro 6 mesi dalla data di autorizzazione del Contratto di solidarietà con decreto emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A ciascun decreto di autorizzazione ministeriale deve corrispondere una sola domanda.

La domanda di accesso al contributo può essere presentata a partire dal 9 giugno 2014 alle ore 12.00, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, indicata e allegata nel presente avviso, scaricabile dal sito regionale [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it), compilata in ogni sua parte.

La domanda corredata di tutti gli allegati deve essere inviata via PEC all'indirizzo [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it), indicando nell'oggetto "Domanda di contributo CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ - \_\_\_\_\_ (indicare la ragione sociale dell'azienda)".

Contestualmente alla presentazione della domanda di contributo le imprese devono obbligatoriamente presentare la domanda di liquidazione del periodo compreso all'interno del contratto di solidarietà, per il quale siano già disponibili i dati a consuntivo, come indicato nell'art. 8 del presente avviso.

La domanda di accesso al contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. Qualora non fosse possibile, è necessario predisporre l'apposito modulo di autorizzazione (allegato 5), che consenta di accertare la regolarità formale della presentazione delle domande.

La domanda di accesso al contributo è costituita dai seguenti documenti:

- Domanda di contributo firmata digitalmente (allegato 1).
- Elenco nominativo dei lavoratori e delle lavoratrici indicante la quota di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà e la quota di reddito perso (allegato 2).
- Copia del contratto di solidarietà sottoscritto dalle Parti.
- Domanda di autorizzazione presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa ai dipendenti interessati.
- Decreto emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante l'autorizzazione del Contratto di solidarietà.
- Dichiarazione relativa ai regimi di aiuto de minimis (allegato 3).
- Domanda di liquidazione del contributo, come indicato nell'art. 8 del presente avviso (allegato 4).
- Autorizzazione sottoscrizione domanda di contributo (allegato 5).

Le domande trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nel presente Avviso pubblico non saranno prese in considerazione.

## ART. 7 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande saranno istruite in base all'ordine di arrivo cronologico determinato dal protocollo di Regione Lombardia e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Entro 60 giorni dal ricevimento Regione Lombardia darà comunicazione dell'accoglimento o del rigetto della domanda a mezzo PEC all'indirizzo indicato sulla domanda.

In caso di accoglimento della domanda, alla suddetta comunicazione sarà allegato il decreto regionale che ha disposto l'esito della domanda con il dettaglio del contributo regionale a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici, del contributo regionale a titolo di incentivo per l'impresa, e l'importo che verrà liquidato, come previsto nell'art. 8.

## ART. 8 DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI

I beneficiari del presente avviso possono inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici a Regione Lombardia in due tranches: una intermedia al periodo compreso all'interno del contratto di solidarietà e una finale.

La domanda di liquidazione intermedia deve essere presentata contestualmente alla domanda di contributo, come indicato nel precedente articolo 6, solo per le ore di contratto di solidarietà già consuntivate.

La domanda di liquidazione finale deve essere presentata esclusivamente, entro 90 giorni dalla conclusione del contratto di solidarietà e comunque per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di contributo, il contratto di solidarietà sia concluso, è possibile presentare un'unica domanda di liquidazione.

La domanda di liquidazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica indicata e allegata al presente avviso (allegato 4).

Alla domanda di liquidazione dovranno essere allegati i dati relativi ai lavoratori e alle lavoratrici, nonché alle effettive ore di solidarietà e al reddito perso, riferiti al periodo indicato, compreso all'interno del periodo del contratto di solidarietà approvato, comunque non superiore a 12 mesi.

I suddetti dati dovranno essere compilati utilizzando esclusivamente l'apposito **foglio elettronico** allegato al presente avviso e scaricabile dal sito internet regionale [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it) (allegato 2).

Le imprese del settore artigiano possono avvalersi della collaborazione dell'Ente bilaterale a cui aderiscono.

Regione Lombardia provvederà alla liquidazione delle somme indicate entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione.

La domanda di liquidazione, corredata di tutti gli allegati, deve essere inviata via PEC all'indirizzo [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it), indicando nell'oggetto "Domanda di liquidazione CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ -(indicare la ragione sociale dell'azienda)".

Le imprese dovranno liquidare quanto dovuto a ciascun lavoratore e lavoratrice entro 60 giorni all'effettiva erogazione da parte di Regione Lombardia ed evidenziando il contributo a titolo di sostegno al reddito in busta paga /cedolino con inserimento di apposita voce.

#### ART. 9 DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI INCENTIVO ALLE IMPRESE

Le imprese che non hanno destinato la propria quota al sostegno al reddito dei lavoratori possono presentare domanda di liquidazione del contributo a titolo di incentivo (allegato 4), solo a conclusione della consuntivazione dell'intero periodo di contratto di solidarietà, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica allegata al presente avviso.

La domanda di liquidazione del contributo a titolo di incentivo deve essere presentata contestualmente alla domanda di liquidazione finale.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di contributo, il contratto di solidarietà sia terminato, è possibile presentare contestualmente anche la domanda di liquidazione del contributo a titolo di incentivo.

Flusso riepilogativo dell'iter e dei tempi previsti

<b>9 giugno 2014</b>	<b>Pubblicazione</b> su BURl e online dell'avviso
<b>9 giugno 2014</b>	<b>Apertura</b> presentazione delle domande di contributo e contestuale domanda di liquidazione intermedia o finale.
<b>Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di contributo</b>	<b>Istruttoria</b> delle domande di contributo per la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità all'avviso. Contestuale invio copia del decreto via PEC all'impresa che ha fatto richiesta dell'ammissione o rigetto della domanda di contributo.
<b>Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di contributo</b>	<b>Liquidazione</b> intermedia o finale del contributo sulla base delle ore di solidarietà effettivamente consuntivate.
<b>Entro 60 giorni all'effettiva erogazione del contributo da parte di Regione Lombardia</b>	<b>Le imprese</b> liquidano quanto dovuto a ciascun lavoratore e lavoratrice, evidenziando il contributo a titolo di sostegno al reddito in busta paga /cedolino con inserimento di apposita voce

#### ART. 10 REGIME DI AIUTO

L'assegnazione delle risorse finanziarie relative al solo contributo a titolo di incentivo all'impresa di cui al presente avviso è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime "de minimis"<sup>1</sup>.

Possono beneficiare del contributo erogato a titolo di incentivo a valere sul presente Avviso le imprese operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli specificatamente indicati nell'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1407/2013<sup>2</sup>.

Inoltre, le risorse finanziarie di cui al presente avviso non saranno concesse a imprese che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 734/2013 del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

Le imprese in difficoltà non sono escluse dal campo di applicazione del regolamento e sono quindi autorizzate a ricevere aiuti "de minimis".

Per poter fruire dei suddetti contributi, le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante eventuali altri aiuti in «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti in «de minimis», nonché altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti, al fine della verifica che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo<sup>3</sup>.

1 Si vedano in questo senso gli artt. 1,2,3,4 e 5 del citato regolamento.

2 L'art. 1 del regolamento definisce il campo di applicazione del regime di aiuti. Gli aiuti si applicano alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:  
lett. a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;  
lett. b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;  
lett. c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:  
i) quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate  
ii) quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;  
lett. d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;  
lett. e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

3 Ai sensi degli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» - concessi a norma del citato regolamento - possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» solo se l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una «impresa unica» non supera il massimale dei 200.000 euro (o 100.000 euro per il settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi) nell'arco di tre esercizi finanziari. Se, invece, si tratta di contributi «de minimis» concessi a norma del Regolamento n. 360/2012, quindi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), il cumulo è ammesso fino al massimale previsto nel regolamento 360/2012.

L'art. 2 (comma2) del regolamento n. 1407/2013 definisce quale «impresa unica», l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;  
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;  
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;  
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Gli aiuti «de minimis» di cui al presente avviso non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili e, pertanto, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione senza ulteriori limiti.

Serie Ordinaria n. 24 - Lunedì 09 giugno 2014

Tale dichiarazione deve essere effettuata da parte di ogni impresa beneficiaria ed allegata alla domanda di finanziamento, utilizzando il modulo indicato (allegato 3).

#### **ART. 11 MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO**

I beneficiari sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla Regione per effettuare il monitoraggio dei contributi erogati.

Regione Lombardia può disporre in qualsiasi momento controlli anche al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal soggetto beneficiario ai fini del regime de minimis ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime "de minimis".

I beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione Lombardia, da competenti organismi statali, anche mediante ispezioni.

Al fine di verificare il corretto utilizzo del contributo, Regione Lombardia potrà effettuare controlli a campione, anche avvalendosi di competenti organismi statali. Nel caso di irregolarità che comportino la non ammissibilità, parziale o totale, del contributo concesso, il beneficiario dovrà restituire le somme già percepite con la maggiorazione di interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di restituzione del contributo iniziale concesso, da calcolarsi dalla data dell'erogazione fino a quella della restituzione.

A tal fine l'imprenditore si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'intervento, con particolare riferimento a:

- documentazione inerente la presentazione della domanda di contributo e della sua concessione,
- cedolini quietanzati dei dipendenti in cui si attesta il versamento del contributo,
- domande di liquidazione.

#### **ART. 12 PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI**

Copia integrale del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati è pubblicata nel BURL, nel portale regionale, nel sito della Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro.

Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: [contratti-solidarieta@regione.lombardia.it](mailto:contratti-solidarieta@regione.lombardia.it)

#### **ART. 13 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196**

Ai sensi della D.Lgs. n. 196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lombardia; responsabile del trattamento è il Direttore Generale Istruzione Formazione e Lavoro.

#### **ART. 14 RIFERIMENTI NORMATIVI**

La Regione Lombardia adotta il presente avviso in coerenza e in attuazione de:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime "de minimis".
- il Decreto-legge del 30 ottobre 1984, n. 726 "Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali" convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, relativa ai contratti di solidarietà;
- il Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in merito ai contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della citata Legge 863/84;
- Circolare 20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2004 "Contratti di solidarietà di cui all'art. 5, comma 5 del decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/1993".
- la Legge Regionale 28 Settembre 2006, n. 22 e ssmm "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 21 "Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà"
- la DGR. n. X/1648 dell'11 aprile 2014 "Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013";

## Allegato 1) Domanda di contributo

SOSTEGNO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013  
DI CUI AL DECRETO DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITÀ DEL gg/mese/anno N. XX

### DOMANDA DI CONTRIBUTO

#### DG Istruzione Formazione e Lavoro

Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. , in n. , in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) Codice fiscale/Partita IVA con sede legale nel Comune di Provincia C.A.P. , in n. , telefono , indirizzo PEC da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso , matricola azienda INPS , posizione contributiva impresa individuale titolare / soci imprese artigiane INPS , codice impresa INAIL , P.A.T. (Posizioni assicurative territoriali) INAIL ,

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.m.ii.**

#### DICHIARA

- che l'Impresa ha sede legale / operativa ubicata nella Regione Lombardia e precisamente nel Comune di Provincia C.A.P. , in n. dal ;
- che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. del ha concesso, in relazione al contratto di solidarietà difensivo stipulato in data , con decorrenza del trattamento dal al (per complessivi mesi), il trattamento di integrazione salariale ovvero il contributo di solidarietà;
- di aver sottoscritto un contratto di solidarietà che appartiene a una delle due tipologie (indicare la tipologia di appartenenza):
- Tipo A: sono i contratti di solidarietà stipulati ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984 sottoscritti da aziende rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
- Tipo B: sono i contratti di solidarietà sottoscritti da aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e dalle aziende artigiane ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993
- che il predetto contratto di solidarietà prevede che il monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario, è pari a ore (indicare il numero complessivo di ore riferito all'intero periodo di 12 mesi di esecuzione del contratto) per n. lavoratori impiegati sul territorio della Regione Lombardia e che l'inizio effettivo di applicazione della riduzione di orario è avvenuto in data ;
- che la riduzione d'orario è pari al per cento del normale orario di lavoro;

#### DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e successive modifiche e integrazioni;
- di acconsentire all'eventuale utilizzazione dei dati forniti nella domanda per comunicazioni di Regione Lombardia in merito alle politiche regionali in tema di occupazione e lavoro;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

di conoscere le modalità di partecipazione all'iniziativa e di attenersi alla conservazione in originale della documentazione amministrativa-contabile per le eventuali verifiche ispettive;

di essere in regola con:

- l'applicazione del CCNL di riferimento;
- gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;

che il C.C.N.L. applicato è:                      che il numero totale dei dipendenti è                      che il totale di addetti al servizio è pari a n. di cui dipendenti

di essere un'impresa che esercita un'attività economica (iscrizione alla CCIAA e attribuzione di partita IVA);

**CHIEDE**

- la concessione di un contributo regionale<sup>1</sup> di cui all'art. 4 della Legge Regionale 21 del 24 dicembre 2013, per un valore complessivo pari a €                      così ripartito:
  - €                      a titolo di incentivo per l'impresa;
  - €                      a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici.

**DICHIARA**

- di concedere la propria quota di contributo, prevista a titolo di incentivo all'impresa, a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici:
  - SI
  - NO

*Oppure*

di rinunciare al contributo a titolo di incentivo all'impresa

**SI IMPEGNA**

ad apporre la marca da bollo di euro 14,62 su copia della presente domanda, conservata agli atti.

**ALLEGA**

- Elenco nominativo dei lavoratori e delle lavoratrici indicante la quota di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà e la quota di reddito perso (allegato 2 dell'Avviso)
- Copia del contratto di solidarietà sottoscritto dalle Parti
- Domanda di autorizzazione presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa ai dipendenti interessati
- Decreto attuativo emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali recante l'autorizzazione del Contratto di solidarietà
- Dichiarazione relativa ai regimi di aiuto de minimis (in caso di richiesta della quota di contributo a titolo incentivo all'impresa) (allegato 3 dell'Avviso)
- Autorizzazione sottoscrizione domanda di contributo (in caso di domanda non firmata dal legale rappresentante) (allegato 5)
- Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante
- Domanda di liquidazione intermedia (in caso di contratto di solidarietà in corso al momento di presentazione della domanda di contributo e con riferimento alle ore di contratto di solidarietà già consuntivate) (allegato 4 dell'Avviso) ovvero
- Domanda di liquidazione finale (in caso di contratto di solidarietà concluso al momento di presentazione della domanda di contributo) (allegato 4 dell'Avviso)

LUOGO e DATA

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o soggetto con potere di firma dell'impresa

<sup>1</sup> L'ammontare del contributo concesso viene calcolato dal foglio elettronico allegato 2 alla documentazione in maniera automatica. In questo campo va riportato il valore risultante di calcolo.

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto il contributo. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.



## Allegato 3) Dichiarazione relativa ai regimi di aiuto de minimis

SOSTEGNO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013  
DI CUI AL DECRETO DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITÀ DEL gg/mese/anno N. XX

### DICHIARAZIONE DE MINIMIS

**DG Istruzione Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, indirizzo mail PEC da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative al presente Avviso

#### PRESO ATTO

di quanto stabilito dal **Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24.12.2013) ed, in particolare, che:

- l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una "impresa unica" in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa operante nel settore del trasporto su strada);
- ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere presi in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, "a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;
- in caso di superamento della soglia sopra citata, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;
- che nel caso l'"impresa unica" dovesse risultare destinataria di "aiuti di Stato" per un importo superiore a € 200.000 nel triennio da considerare e l'aiuto dovesse essere dichiarato incompatibile alle norme del trattato CE dalla Commissione UE, sarà obbligata a restituire le somme eccedenti maggiorate dagli interessi;

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.m.ii.**

#### DICHIARA

##### *ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al contributo*

- che l'impresa svolge attività classificata con codice ATECO 2007 non rientrante nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del REG (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013;
- che l'impresa non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;
- che l'impresa non si trova in nessuna delle situazioni ostative alla concessione di aiuti di stato ai sensi della normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni evento che possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell'agevolazione;

**DICHIARA**

**ai fini della individuazione dell'«impresa unica» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013<sup>1</sup>**

- che l'impresa richiedente la concessione di aiuti de minimis non ha con altre imprese relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013<sup>1</sup> e che pertanto essa stessa costituisce una "impresa unica";  
ovvero
- che l'impresa richiedente la concessione di aiuti de minimis ha relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013<sup>2</sup> con le seguenti imprese:

e che è consapevole che le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerate un'impresa unica;

**DICHIARA**

**ai fini della verifica dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi<sup>2</sup> alla medesima "impresa unica"**

- che nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti non è stato concesso alcun "aiuto de minimis" all'impresa unica di cui l'impresa che presenta la richiesta di contributo è parte, anche tenuto conto di eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni<sup>3</sup> e scissioni di imprese<sup>4</sup>;  
ovvero
- che nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche tenuto conto di eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni<sup>3</sup> e scissioni di imprese<sup>4</sup>, sono stati concessi i seguenti "aiuti de minimis" all'impresa unica di cui è parte l'impresa che presenta la richiesta di contributo:

IMPRESA	ENTE EROGATORE	RIFERIMENTO NORMATIVO DI CONCESSIONE	REGOLAMENTO UE	DATA di CONCESSIONE	IMPORTO AGEVOLAZIONE
<b>TOTALE</b>					

**SI IMPEGNA**

- a comunicare in forma scritta a Regione Lombardia qualsiasi variazione delle informazioni e dei dati sopra dichiarati, intercorsa tra la data di sottoscrizione della presente dichiarazione e la data di concessione del contributo per il quale viene presentata la dichiarazione.

**ALLEGA**

- Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 "s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;  
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;  
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;  
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima."

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1407/2013, "gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013, "in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013, "in caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione".

**LUOGO e DATA**

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabile relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto il contributo. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.



## Allegato 4) Domanda di liquidazione del contributo

SOSTEGNO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013  
DI CUI AL DECRETO DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITÀ DEL gg/mese/anno N. XX

### DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

**DG Istruzione Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, indirizzo mail PEC da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative al presente Avviso

#### CHIEDE

la liquidazione dell'importo di € \_\_\_\_\_, quale contributo regionale di cui all'art. 4 della Legge Regionale 21 del 24 dicembre 2013, così ripartito:

- € \_\_\_\_\_ a titolo di incentivo per l'impresa<sup>1</sup>;
- € \_\_\_\_\_ a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici.

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.m.ii.**

#### DICHIARA

che il contratto di solidarietà è in corso e che la presente domanda di liquidazione è intermedia<sup>2</sup> relativa al periodo di contratto di solidarietà già usufruito dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (indicare le date);

ovvero

che il contratto di solidarietà è concluso e che la presente domanda di liquidazione è finale<sup>3</sup>;

#### DICHIARA

che la presente domanda di liquidazione rispetta le condizioni definite nell'Avviso, di cui si è preso atto;

che l'Impresa è in possesso di schemi di calcolo e scritture contabili che attestano la veridicità di quanto riportato nella presente dichiarazione.

#### SI IMPEGNA

<sup>1</sup> La liquidazione della quota di contributo a titolo di incentivo può essere richiesta esclusivamente a conclusione della consuntivazione dell'intero periodo di contratto di solidarietà.

<sup>2</sup> La domanda di liquidazione intermedia deve essere presentata contestualmente alla domanda di contributo in caso di contratto di solidarietà in corso con riferimento alle ore già consuntivate.

<sup>3</sup> La domanda di liquidazione finale deve essere presentata esclusivamente a contratto di solidarietà concluso. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di contributo, il contratto di solidarietà sia terminato, deve essere presentata contestualmente alla stessa.

- a versare la quota di contributo riservata al sostegno al reddito ai lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà entro sessanta giorni dall'erogazione regionale.

**COMUNICA CHE**

ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche:

- Ogni transazione finanziaria relativa ai rapporti contrattuali in essere con la scrivente dovrà essere effettuata utilizzando il seguente **conto corrente dedicato anche non in via esclusiva**:

Banca/Posta          Sede di  
Intestato a  
Codice IBAN

- La persona delegata ad operare sul suddetto conto è :

Cognome          Nome          nato a          il          residente in          Via          CF.          in qualità di

**SI IMPEGNA**

a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

**ALLEGA**

- Elenco nominativo dei lavoratori e delle lavoratrici e indica la quota di riduzione oraria nonché la quota di reddito perso (Allegato 2 dell'Avviso)
- Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante

LUOGO e DATA

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto con potere di firma dell'impresa

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto il contributo. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

## Allegato 5) Autorizzazione sottoscrizione domanda di contributo

SOSTEGNO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013  
DI CUI AL DECRETO DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONE E OCCUPABILITÀ DEL gg/mese/anno N. XX

### AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO

**DG Istruzione Formazione e Lavoro**  
**Piazza Città di Lombardia, 1**  
**20124 Milano**

Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. , in n. , in qualità di legale rappresentante  
Codice fiscale/Partita IVA con sede legale nel Comune di Provincia C.A.P. , in n. , telefono  
, indirizzo PEC da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso ,

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.m.ii.**

#### DICHIARA

- di autorizzare (Nome e Cognome) nato/a a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. , in n. , a sottoscrivere la documentazione inerente la domanda di contributo
- che la suddetta documentazione è da me condivisa ed autorizzata

#### ALLEGA

- Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante

LUOGO e DATA

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto il contributo. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

# UNIONE CONFCOMMERCIO: GLI STRUMENTI GIUSTI PER PRENDERTI CURA DELLA TUA ATTIVITÀ



PER MANTENERE EFFICIENTE LA TUA AZIENDA  
E SFRUTTARE OGNI OPPORTUNITÀ

## 140 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E TERRITORIALI

La tua Associazione conosce il tuo settore di mercato e sostiene e tutela il tuo lavoro nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza

**RITIRA LA TESSERA 2014 PRESSO LA TUA ASSOCIAZIONE**